

PROGETTO DI LEGGE QUALIFICATA

MODIFICA DELL'ART. 8 DELLA LEGGE QUALIFICATA 30 OTTOBRE 2003 N. 145

ART. 1

L'art. 8 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 è sostituito dal seguente articolo:

"La Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia è costituita da dieci Consiglieri, nominati dal Consiglio Grande e Generale all'inizio di ogni legislatura con maggioranza non inferiore ai due terzi. Qualora, dopo due scrutini, uno o più consiglieri non raggiungano questa maggioranza, si procede con l'elezione con maggioranza semplice. La Commissione è presieduta e convocata dal Presidente, nominato dalla stessa Commissione nella sua prima seduta. Ne fa parte, a pieno titolo, il Segretario di Stato per la Giustizia.

La Commissione Consigliare per gli Affari di Giustizia riferisce di ogni sua attività soltanto al Consiglio Grande e Generale.

La Commissione si riunisce prima della convocazione del Consiglio Giudiziario in seduta plenaria per discutere gli argomenti posti all'ordine del giorno; almeno un terzo dei suoi componenti può attivare l'azione di sindacato dei magistrati secondo le modalità previste dalla legge costituzionale; esamina la relazione annuale del Magistrato Dirigente prima della presentazione al Consiglio Grande e Generale; quale organismo di coordinamento, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Giudiziario in seduta plenaria che devono essere sottoposte al Consiglio Grande e Generale o per le quali devono essere adottati provvedimenti amministrativi; esercita i poteri previsti dalla legge. La Commissione ha facoltà di richiedere riferimenti al Magistrato Dirigente, che può anche essere convocato per audizioni.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta.

Non possono far parte della Commissione Consigliare per gli Affari di Giustizia i Consiglieri iscritti all'Albo degli avvocati e notai, dei dottori commercialisti e dei ragionieri."

ART. 2

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.



(SSD)



(C10)



(RF)

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 05-11-2018

IL DIRIGENTE

